

Ticket sanitario - FAQ (domande e risposte)

Da quando si applica il ticket?

Il ticket aggiuntivo si applica su tutte le ricette relative a prestazioni specialistiche erogate a partire dal 12 settembre 2011. Dalla stessa data si applica il ticket anche sulle ricette relative alle prescrizioni di farmaci.

Quali sono le fasce economiche previste dalla DGR 911/2011 alle quali rapportare il reddito complessivo del proprio nucleo familiare fiscale per determinare l'importo del ticket aggiuntivo sulle ricette relative a visite e ad esami specialistici e del ticket sulle ricette relative alla prescrizione di farmaci ?

fasce di reddito	Codice per reddito familiare fiscale
€ 0 - € 36.151,98	R1
€ 36.151,99 – € 70.000	R2
€ 70.000,01 – € 100.000	R3
> € 100.000	Non previsto

Con quale modalità il cittadino dichiara l'appartenenza ad una delle suddette fasce economiche ?

Il cittadino, in questa prima fase di applicazione, autocertifica il reddito complessivo lordo del proprio nucleo familiare fiscale all'atto della prenotazione della prestazione specialistica o della dispensazione del farmaco.

Cosa succede se il cittadino non dichiara l'appartenenza a nessuna delle fasce economiche indicate?

Laddove il cittadino scelga o si rifiuti di dichiarare la fascia economica di appartenenza, viene collocato nella fascia più elevata.

Cosa si intende e come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Per reddito complessivo lordo fiscale è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- modello CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale dell'eventuale abitazione principale ;
- modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo;
- modello UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Il beneficiario della prestazione, se non titolare di reddito annuo superiore a euro 2.840,51, dovrà fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare fiscale di appartenenza.

Il nucleo familiare considerato è quello rilevante ai fini fiscali, costituito dal beneficiario della prestazione, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico), dalle persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. In caso di separazione, ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

I familiari a carico sono quelli che nell'anno precedente hanno posseduto un reddito complessivo pari ed inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e per i quali il beneficiario gode delle detrazioni fiscali.

Sono familiari a carico:

- 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati, anche se maggiorenni o non conviventi o residenti all'estero.
- 2) i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente:
 - a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b) i discendenti dei figli
 - c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - d) i genitori adottivi
 - e) i generi e le nuore
 - f) il suocero e la suocera
 - g) i fratelli e le sorelle, anche unilateraliLe persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Quali conseguenze comporta l'eventuale falsa dichiarazione?

L'art. 71 del DPR 445/2000 dispone il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà quindi anche delle dichiarazioni sulle condizioni di reddito.

L'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art.76 del DPR 445/2000

A quanto ammonta il ticket aggiuntivo per visite ed esami specialistici ?

Si paga una quota fissa sulle ricette che hanno un valore superiore a €10 (escluso TC e RMN), differenziata come segue per fasce di reddito:

fasce di reddito	Quota compartecipazione
€ 0 - € 36.151,98	€ 0
€ 36.151,99 – € 70.000	€ 5
€ 70.000,01 – € 100.000	€ 10
> € 100.000	€ 15

Si paga una quota fissa sulle ricette di TC e RMN, differenziata come segue per fasce di reddito:

fasce di reddito	Quota compartecipazione
€ 0 - € 36.151,98	€ 0
€ 36.151,99 – € 70.000	€ 10
€ 70.000,01 – € 100.000	€ 24
> € 100.000	€ 34

In quali casi non si paga il ticket aggiuntivo per visite ed esami specialistici?

- ricette di prestazioni specialistiche con ticket ordinario di importo non superiore a 10 euro;
- soggetti già esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche ambulatoriali ai sensi della normativa vigente;
- soggetti con reddito nucleo familiare fiscale fino a 36.151,98 euro.

I soggetti in possesso dell'esenzione dal ticket per patologia cronica ed invalidante o per malattia rara, per quali prestazioni sono esenti dal pagamento del ticket aggiuntivo?

In caso di soggetti esenti per patologia cronica (DM 329/99 e successive modifiche) o per malattia rara (DM 279/2001) l'esenzione opera per le prestazioni correlate alla patologia come da normativa nazionale. Pertanto, sulle ricette relative a prestazioni non correlate alla patologia è dovuto sia il pagamento della compartecipazione ordinaria che l'applicazione del ticket aggiuntivo.

In quali casi non si paga il ticket sui farmaci?

Non sono tenuti al pagamento del ticket sui farmaci i soggetti con reddito lordo del nucleo familiare fiscale fino a 36.151,98 euro e le seguenti categorie di soggetti già esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria anche per le prestazioni specialistiche:

- 1) I cittadini già esenti per reddito in base alla normativa vigente (L. 537/93 e s.m.i.)
- 2) Assistenti affetti da patologie croniche e invalidanti individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001, limitatamente ai farmaci correlati alla patologia di esenzione;
- 3) Invalidi di guerra e i deportati in campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
- 4) Invalidi per servizio;
- 5) Invalidi civili al 100%;
- 6) Grandi invalidi per lavoro;
- 7) Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio o affetti da malattie professionali, limitatamente all'erogazione dei farmaci prescritti per il trattamento delle conseguenze dell'infortunio e al periodo dell'infortunio stesso;
- 8) Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente all'erogazione dei farmaci necessari per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992;
- 9) Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
- 10) Ciechi e sordomuti;

A quanto ammonta il ticket sui farmaci ?

Si paga una quota di compartecipazione per confezione, differenziata come segue per fasce di reddito:

fasce di reddito	Quota compartecipazione
€ 0 - € 36.151,98	€ 0
€ 36.151,99 – € 70.000	€ 1 al pezzo, fino ad un massimo di € 2 per ricetta
€ 70.000,01 – € 100.000	€ 2 al pezzo, fino ad un massimo di € 4 per ricetta
> € 100.000	€ 3 al pezzo, fino ad un massimo di € 6 per ricetta

Se la quota di compartecipazione supera il costo della confezione del farmaco, il cittadino è tenuto a pagare una quota di compartecipazione pari al prezzo del farmaco.

La quota di compartecipazione si somma alla eventuale differenza di prezzo rispetto al prezzo di riferimento dei medicinali generici o equivalenti già a carico del cittadino.

Come si disciplina il ticket sui farmaci rispetto ai cittadini esenti per patologia?

L'esenzione per patologia opera limitatamente ai farmaci correlati alla patologia stessa, la cui valutazione è rimessa al medico

prescrittore. Ne consegue che anche gli assistiti in possesso di esenzioni di questo tipo devono considerare la possibilità di dover autocertificare il proprio reddito nel caso di prescrizioni di farmaci non correlati alla patologia.